

**Elezione del
Consiglio Provinciale
2026**



**AVVERTENZE
PER L'AUTENTICAZIONE
DELLE SOTTOSCRIZIONI**

(aggiornamento del 12 marzo 2026)

MODALITÀ DI AUTENTICAZIONE DELLE SOTTOSCRIZIONI

L'autenticazione delle sottoscrizioni (e, in particolare, l'autenticazione delle sottoscrizioni relative alle dichiarazioni di accettazione delle candidature e di quelle degli elettori richieste a corredo delle candidature) **deve essere effettuata con la massima attenzione e puntualità**, nel rispetto delle modalità indicate dall'articolo 14 della legge 21 marzo 1990, n. 53 e dall'articolo 21 del d.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445.

L'autenticazione deve essere **redatta di seguito alla sottoscrizione**. Essa consiste nell'**attestazione**, da parte del pubblico ufficiale, che la firma è stata apposta **in sua presenza previo accertamento dell'identità della persona che sottoscrive**. Nell'attestazione devono essere indicati: la modalità di identificazione, la data ed il luogo della autenticazione, il nome e cognome del pubblico ufficiale nonché la relativa qualifica; infine devono essere apposti la firma per esteso del pubblico ufficiale ed il timbro dell'ufficio.

SOGGETTI AUTORIZZATI AD ESEGUIRE AUTENTICAZIONI

I **soggetti autorizzati all'autenticazione** della sottoscrizione sono esclusivamente i seguenti:

- i notai,
- i giudici di pace,
- i cancellieri e i collaboratori delle cancellerie delle corti d'appello e dei tribunali,
- i segretari delle procure della Repubblica,
- i membri del Parlamento,
- i consiglieri regionali,
- i presidenti delle province,
- i sindaci metropolitani,
- i sindaci, gli assessori comunali e provinciali,
- i componenti della conferenza metropolitana,
- i presidenti dei consigli comunali e provinciali,
- i presidenti e i vice presidenti dei consigli circoscrizionali,
- i consiglieri provinciali i consiglieri metropolitani e i consiglieri comunali,
- i segretari comunali e provinciali
- i funzionari incaricati dal sindaco e dal presidente della provincia
- gli avvocati iscritti all'albo che hanno comunicato la propria disponibilità all'ordine di appartenenza, i cui nominativi sono tempestivamente pubblicati nel sito internet istituzionale dell'ordine.

Si fa presente che il Ministero della Giustizia ha espresso il parere secondo cui i pubblici ufficiali indicati nell'art. 14 della legge n. 53/1990 **possono effettuare le autenticazioni esclusivamente nel territorio di competenza dell'ufficio di cui sono titolari**.

Si evidenzia inoltre che il Consiglio di Stato, Sez. V, con sentenza n. 1889 del 20-31 marzo 2012, ha affermato che il consigliere comunale, o di altro ente locale, esercita il potere di autentica delle sottoscrizioni esclusivamente in relazione alle operazioni elettorali dell'ente nel quale opera, ovvero in relazione alle altre riguardo alle quali l'art. 14 della legge n. 53/1990 glielo attribuisce, ma sempre nei limiti della propria circoscrizione territoriale ed in relazione a procedure alle quali questo sia interessato. Quindi - sancisce il Consiglio di Stato - il consigliere di un ente locale non è legittimato ad autenticare le firme degli elettori e dei candidati di una competizione elettorale alla quale l'ente in cui sono incardinate le sue funzioni sia estraneo. Orientamento confermato dallo stesso dallo stesso Consiglio di Stato in adunanza plenaria (sentenza 9 ottobre 2013, n. 22) Nel caso delle elezioni provinciali di secondo livello, **sono sottoscrittori gli aventi diritto al voto alle elezioni provinciali, così come determinati con il provvedimento di individuazione del corpo elettorale al 35^a giorno antecedente la votazione (lista sezionale degli aventi diritto al voto)**.

I candidati non possono sottoscrivere le liste o le candidature a Presidente, né della propria lista o candidatura, né di altre liste o candidature per la medesima elezione.

Nessun avente diritto al voto può sottoscrivere, rispettivamente per ciascuna elezione, **più di una candidatura a Presidente e più di una dichiarazione di presentazione di lista per il Consiglio Provinciale**. Pertanto, quando l'elezione del Presidente della Provincia e del Consiglio Provinciale si svolge nella stessa data, il sottoscrittore di una lista di candidati a Consigliere Provinciale può sottoscrivere una candidatura a Presidente della Provincia e viceversa.

Nel caso di doppia sottoscrizione per più liste per la medesima elezione, **è considerata valida solo la sottoscrizione autenticata per prima**. L'ufficio elettorale considera valida la sottoscrizione autenticata per prima e annulla le successive. In caso di sottoscrizioni effettuate nella stessa data, accertate mediante la medesima data dalla loro autenticazione, si considera valida la firma sulla lista presentata per prima all'ufficio elettorale.

Per ciascun sottoscrittore, **va indicato il nome, il cognome, il luogo e la data di nascita, il Comune della Provincia di Campobasso in cui ricopre la carica e la specificazione della carica rivestita (sindaco o consigliere comunale) nonché gli estremi del documento di identità.**

PRESENZA DEL SOTTOSCRITTORE ALL'ATTO DELL'AUTENTICA

L'autenticazione consiste nella attestazione della genuinità della firma e presuppone l'identificazione del sottoscrittore; è pertanto **necessario** che la **firma sia apposta alla presenza del pubblico ufficiale** che ne esegue l'autenticazione.

MODALITÀ DI IDENTIFICAZIONE DEL SOTTOSCRITTORE

L'autenticazione della firma è effettuata **solo** a seguito dell'**identificazione del sottoscrittore**, la cui identità deve essere accertata tassativamente con una delle seguenti modalità:

1. ESIBIZIONE DI UN IDONEO DOCUMENTO DI IDENTIFICAZIONE.

È considerato idoneo documento di identificazione non solo la carta di identità, ma anche ogni altro documento rilasciato da una pubblica amministrazione che riporti le generalità anagrafiche del titolare e una sua fotografia e che sia quindi atto a consentire l'**accertamento dell'identità** ed il **riconoscimento** del sottoscrittore. Il testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa emanato con D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 prevede infatti, all'art. 35, che quando viene richiesto un documento di identità, esso possa sempre essere sostituito da un documento di riconoscimento equipollente, quale il passaporto, la patente di guida, la patente nautica, il patentino di abilitazione alla conduzione di impianti termici, il porto d'armi, le tessere di riconoscimento, purché munite di fotografia e di timbro o di altra segnatura equivalente, rilasciate da un'Amministrazione dello Stato.

Pertanto, **non** risultano **idonei** all'identificazione i documenti privi di fotografia (es. tesserini o certificati di attribuzione del numero di codice fiscale).

Nel caso di identificazione attraverso un documento di identificazione, nell'attestazione devono essere riportati l'indicazione del tipo di documento e gli estremi del documento medesimo.

2. CONOSCENZA PERSONALE DIRETTA DA PARTE DEL PUBBLICO UFFICIALE.

Il pubblico ufficiale dovrà attestare di aver identificato il sottoscrittore attraverso conoscenza diretta e dovrà specificare, anche in tale ipotesi, i dati (cognome, nome, luogo e data di nascita) che individuano la persona del sottoscrittore.

Le modalità di identificazione utilizzate devono essere **espressamente indicate nella formula dell'autentica**.

Ciò significa che se l'autenticazione è effettuata cumulativamente per più sottoscrizioni, la formula utilizzata dal pubblico ufficiale per l'attestazione deve dare chiaramente e specificatamente conto delle diverse modalità di identificazione utilizzate per ciascun sottoscrittore.

A titolo esemplificativo, nell'ipotesi in cui le sottoscrizioni siano autenticate in parte attraverso documento di identificazione, in parte attraverso conoscenza diretta per l'autenticazione può essere utilizzata una formula del seguente tenore:

“Attesto che i sottoscrittori sopra indicati, identificati attraverso i documenti di identificazione o per conoscenza personale, secondo quanto a fianco di ciascuno riportato, hanno apposto la firma in mia presenza”.

GENERALITÀ DEL PUBBLICO UFFICIALE CHE ESEGUE L'AUTENTICA

Il pubblico ufficiale, nell'ambito dell'attestazione, deve specificare la data ed il luogo nei quali viene effettuata l'autenticazione, nonché il proprio nome, cognome e la qualifica rivestita.

Deve inoltre apporre di seguito la propria firma e il timbro dell'ufficio. Ciò significa che per una corretta autenticazione non è sufficiente la firma del soggetto autenticante, in quanto, per renderne chiaramente intellegibile e verificabile l'identità e i poteri certificatori, risulta necessaria l'indicazione per esteso e con calligrafia leggibile (nel caso in cui non siano utilizzati mezzi meccanici di scrittura) della sua identità. Si precisa inoltre quanto segue:

1) Con la legge 29 luglio 2021, n.108 la firma di ogni sottoscrittore deve essere autenticata da uno dei soggetti espressamente indicati dall'articolo 14 della legge n.53/1990 come modificato, da ultimo, dall'articolo 38-bis, comma 8 del decreto legge 31 maggio 2021, n.77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n.108: pertanto **non è più necessaria la previa comunicazione dei consiglieri della disponibilità ad autenticare, al presidente della provincia e al sindaco.**

2) **La mancata apposizione del timbro dell'ufficio da parte del consigliere non determina alcuna irregolarità di tale attività**, trattandosi di un soggetto che non dispone di un timbro identificativo della sua qualità e tale non essendo – contrariamente a quanto comunemente si sostiene – il timbro dell'Ente presso il quale è ricoperta la carica (*“L'articolo 21 del DPR n.445 del 2000 non può trovare inderogabile applicazione per quei soggetti, quali i consiglieri, che non hanno un timbro identificativo della loro qualità, tale non essendo il timbro dell'Ente”* – Consiglio di Stato, Sez. V, decisione 6 marzo 2006 n.1074; Consiglio di Stato, Sez.V, decisione 22 settembre 2011, n.5345).

3) **Tutti i pubblici ufficiali che dispongono del potere di autenticazione, possono legittimamente esercitarlo esclusivamente all'interno del territorio di competenza dell'ufficio di cui sono titolari o al quale appartengono, con conseguente nullità delle autenticazioni effettuate fuori del suddetto ambito territoriale** (Consiglio di Stato, Adunanza plenaria, sentenza 9 ottobre 2013, n.22). Non trova invece fondamento, ad avviso del Consiglio di Stato, l'ulteriore limite della “pertinenza della competizione elettorale”, per il quale la legge attribuirebbe il potere di autenticare agli organi politici solo per le elezioni che si svolgono nell'Ente al quale essi appartengono: **i pubblici ufficiali possono quindi autenticare, all'interno del territorio di loro competenza, le sottoscrizioni relative alle consultazioni elettorali anche se tali consultazioni non riguardano l'Ente presso il quale svolgono il mandato.**